REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE DELLE SEDI ASSOCIAZIONI DI SANDONO E DI ZEMINIANA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16/05/2017, n. 18)

- Articolo 1 Campo di applicazione e criteri generali di concessione in uso delle sale
- Articolo 2 Istanza di utilizzo delle sale
- Articolo 3 Concessione in uso delle sale
- Articolo 4 Richieste cumulative annuali di utilizzo delle sale da parte di associazioni di Massanzago
- Articolo 5 Canoni di utilizzo
- Articolo 6 Oneri a carico del Comune di Massanzago
- Articolo 7 Oneri a carico dell'utenza
- Articolo 8 Responsabilità del concessionario in uso
- Articolo 9 Norma finale
- Articolo 10 Entrata in vigore

Articolo 1 – Campo di applicazione e criteri generali di concessione in uso delle sale

Il presente *Regolamento* — in applicazione del vigente *Statuto di Autonomia Comunale* del Comune di Massanzago, Capo IV - artt. 56-57 — disciplina la concessione in uso delle sale delle Sedi Associazioni di viale Roma 51 a Sandono e di via del Rosario 2 a Zeminiana, le quali, secondo specifica autorizzazione, possono essere concesse temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per riunioni, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre, premiazioni, incontri politici e sindacali, corsi, manifestazioni e iniziative culturali e ricreative in genere sia di interesse locale che di rilevanza extraterritoriale.

Le sale di cui al comma precedente sono identificate nelle planimetrie allegate sub a) e sub b).

Le concessioni in uso di cui al presente *Regolamento* possono essere occasionali o ricorrenti. Non è consentita la concessione in uso permanente né a tempo indeterminato di alcuna delle sale di cui al presente *Regolamento*.

Il Comune favorisce il diritto di associazione di cui all'art. 49 della *Costituzione Italiana*, e agevola l'utilizzo degli spazi per concorrere a determinare con metodo democratico la vita politica europea, nazionale, regionale e locale.

Durante le campagne elettorali, la concessione in uso delle sale delle Sede Associazioni per appuntamenti in qualunque modo collegati a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2 – Istanza di utilizzo delle sale

La richiesta per la concessione delle sale, sia a titolo gratuito che oneroso, è rivolta in forma scritta al Sindaco e deve contenere:

a) la data e gli orari per i quali si domanda la concessione della sala,

- b) la natura e l'oggetto dell'incontro,
- c) l'accettazione totale delle norme del presente Regolamento,
- d) l'indicazione del soggetto richiedente, la persona fisica responsabile e un suo recapito telefonico,
- e) la ricevuta del versamento presso la tesoreria comunale del canone ove previsto.

La richiesta deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio Protocollo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, salvo motivate ragioni d'urgenza.

Hanno comunque precedenza assoluta le iniziative indette, organizzate, realizzate o promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale e dai suoi organi istituzionali, nonché le iniziative indette, organizzate, realizzate o promosse direttamente dagli Uffici Comunali all'interno delle attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.

Articolo 3 – Concessione in uso delle sale

La concessione delle sale di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità di Massanzago.

La concessione è disposta dal funzionario incaricato ed è valida per il/i giorno/i e gli orari indicati nell'autorizzazione.

Nel caso vi siano più richieste di concessione di una medesima sala per lo stesso giorno, la precedenza viene data alla prima richiesta. L'ordine delle richieste è determinato sulla base del numero di protocollo attribuito.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la mancata concessione della sala deve essere adottata con risposta scritta motivata e tempestivamente comunicata al richiedente, indicando la disponibilità della stessa in altri giorni.

Con il provvedimento di concessione il funzionario incaricato può prevedere specifiche prescrizioni a tutela delle strutture della sala concessa.

Per improvvise, impreviste e inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione delle sale può essere parzialmente o totalmente revocata in ogni momento. In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato.

È vietata gualsiasi forma di cessione o sub-cessione delle sale.

Articolo 4 – Richieste cumulative annuali di utilizzo delle sale da parte di associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni di Massanzago

Le associazioni aventi sede e/o operanti nel territorio del Comune di Massanzago regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni possono avvalersi della possibilità di effettuare un'unica richiesta annuale, da presentare entro il 30 Settembre di ciascun anno, per l'utilizzo cadenzato delle sale delle Sedi Associazioni.

In questo caso, la frequenza massima concedibile potrà avere carattere settimanale, salvo particolari deroghe motivate sulla base di particolari situazioni di volta in volta valutate.

Nel caso in cui più associazioni richiedano la contemporaneità di utilizzo della stessa sala, i presidenti delle stesse o loro delegati verranno convocati dal funzionario incaricato per concordare il calendario d'uso della sala. In caso di mancato accordo si procederà con sorteggio. Le associazioni hanno comunque la possibilità di formulare ulteriori richieste di utilizzo delle sale, che verranno accolte compatibilmente con il calendario generale di utilizzo e le attività svoltevi da parte delle altre realtà che utilizzano le Sedi Associazioni.

Articolo 5 - Canoni di utilizzo

Il canone che l'utente dovrà versare a titolo di utilizzo della sala o delle sale richieste è fissato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Sono esentati dal pagamento del canone:

- a) i gruppi consiliari;
- b) il gruppo comunale di Protezione Civile;
- c) le associazioni aventi sede e/o operanti nel territorio comunale regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni;
- d) i partiti politici, i movimenti politici, e le liste civiche per le finalità di cui all'art. 1, c. 4 del presente *Regolamento*.

La concessione in uso delle sale di cui all'art. 1 è comunque gratuita per le iniziative indette, organizzate, realizzate o promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale, nonché per le iniziative indette, organizzate, realizzate o promosse direttamente dagli Uffici Comunali all'interno delle attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.

Articolo 6 – Oneri a carico del Comune di Massanzago

L'Amministrazione Comunale provvede alla pulizia delle sale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e agli oneri di ordinario funzionamento.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'utenza

Oltre al pagamento dei costi e al rispetto delle misure di sicurezza, gli utenti sono tenuti a utilizzare le sale con il dovuto decoro e senza arrecare danni agli arredi o aggravio ai lavori di pulizia.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali incidenti o disordini che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività, né in ordine ai danni derivanti dal non corretto utilizzo della struttura e/o dalla manomissione degli impianti, e in generale ai danni subiti alle attrezzature impiegate da terzi in occasione delle attività svolte nelle sale.

I soggetti concessionari in uso si assumono quindi piena responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere, comunque derivanti e derivati, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, occorsi in occasione dell'utilizzo della sala o delle sale ottenute in concessione d'uso, risultando pertanto unici obbligati al risarcimento di eventuali danni.

La sottoscrizione della concessione in uso della sala comporta l'accettazione integrale delle condizioni stabilite nel presente *Regolamento*.



Articolo 8 – Responsabilità del concessionario in uso

I fruitori delle sale sono responsabili in solido degli eventuali danni arrecati all'immobile, all'arredo e ai servizi dal momento della consegna fino al termine della concessione.

Essi sono tenuti inoltre a contestare all'atto della consegna i danni rilevati al momento dell'ingresso in sala; in caso contrario, salvo diversa prova, ne saranno ritenuti responsabili.

L'Amministrazione Comunale accerta l'entità dei danni e la misura del risarcimento attraverso i propri uffici notificandoli ai responsabili ai quali sarà concesso di presentare osservazioni in merito entro 30 giorni.

Qualora non pervengano osservazioni o le stesse siano motivatamente respinte, il responsabile entro i successivi 30 giorni dovrà versare l'importo corrispondente al danno arrecato al tesoriere comunale.

In caso di mancato pagamento l'ammontare del danno verrà iscritto a ruolo esecutivo e comporterà l'esclusione da successivi utilizzi delle sale.

Articolo 9 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente *Regolamento* si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente *Regolamento* entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.